

**REGOLAMENTO (CE) N. 205/96 DELLA COMMISSIONE**

del 2 febbraio 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2390/95<sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione per le norme di commercializzazione relative alle carni di pollame;

considerando che è opportuno adattare le disposizioni in materia di controllo del tenore in acqua dei polli congelati e surgelati per quanto riguarda la frequenza dei controlli effettuati sotto la responsabilità delle competenti autorità, nonché per quanto riguarda l'imputazione dei costi all'industria, in determinati casi; che è opportuno che i risultati dei controlli siano messi a disposizione dei laboratori di riferimento nazionali e comunitari per ulteriori valutazioni e siano altresì esaminati dal comitato di gestione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

1) al paragrafo 4, i termini « ogni due settimane » sono sostituiti dai termini « ogni due mesi »;

2) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

« In tutti i casi in cui si ritenga che una partita di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, esse sono tenute a riprendere i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 4, soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati V o VI, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato. »;

3) dopo il paragrafo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 12 bis Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.

I laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati ogni sei mesi al laboratorio di riferimento comunitario per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento, da tenersi almeno una volta all'anno. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 289 del 24. 11. 1993, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 60.